



CONFINDUSTRIA

Decreto Legge 8
aprile 2020 N.23,
c.d. DL liquidità

23 maggio 2020

Il DL 8 aprile 2020, N. 23, c.d. DL Liquidità, è stato approvato con modifiche dalle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera e lunedì prossimo approderà in Assemblea, dove con ogni probabilità sarà posta dal Governo la questione di fiducia. L'orientamento della maggioranza sembra essere di non apportare ulteriori modifiche al testo durante la seconda lettura al Senato. È peraltro possibile che eventuali ulteriori modifiche possano trovare la propria sede nel c.d. DL rilancio o in ulteriori futuri provvedimenti del Governo.

Le modifiche apportate dalla Camera intervengono sui principali capitoli del provvedimento:

- **sostegno alla liquidità**, con il potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI e l'intervento di SACE;
- **garanzia della continuità aziendale** nella difficile fase emergenziale, attraverso un pacchetto di misure che impattano sul diritto societario e su quello concorsuale, nonché il rinvio al 1° settembre 2021 dell'entrata in vigore del **Codice della Crisi e dell'Insolvenza**;
- rafforzamento della disciplina dei **poteri speciali** nei settori di rilevanza strategica;
- **sospensione dei versamenti tributari e contributivi**.

Nel complesso, il quadro che emerge è di sostanziale conferma dell'impianto del provvedimento, con alcune modifiche di interesse, sebbene non determinanti al fine di rafforzarne l'efficacia. La conversione del DL è stata altresì l'occasione per affrontare e risolvere lo spinoso problema della responsabilità del datore di lavoro connessa ai contagi da COVID-19 in ambito aziendale.

Responsabilità del datore di lavoro

A quest'ultimo riguardo, è stata infatti introdotta una nuova, importante disposizione, che recepisce la proposta di Confindustria volta a superare le criticità segnalate sul tema della **responsabilità del datore di lavoro nei casi di contagio da COVID-19**, derivanti anche dalle disposizioni in tema di tutela antinfortunistica contenute nel DL "Cura Italia".

La norma introdotta, che dà seguito ad alcune positive indicazioni dell'INAIL, prevede che l'adozione dei protocolli di sicurezza (in attuazione del Protocollo nazionale) e l'adeguamento a tutte le prescrizioni di contenimento in essi contenute costituiscono corretto adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 2087 del Codice civile e, in quanto tali, sono idonei a escludere la responsabilità (civile e penale) dell'imprenditore.

È un risultato molto significativo, che riguarda uno dei profili avvertiti come più critici da parte delle imprese in questa fase di riavvio delle attività. Peraltro, va sottolineato che, con una scelta pressoché inedita, attraverso questa misura il legislatore delimita con certezza il perimetro degli obblighi prevenzionistici derivanti dalla disposizione generale del Codice civile.

Interventi a supporto della liquidità delle imprese

Quanto alle modifiche riguardanti i singoli capitoli, si evidenzia che, quanto alle misure a **sostegno alla liquidità**, il Parlamento ha apportato alcuni correttivi positivi volti a estendere la durata dei finanziamenti, del preammortamento e dei casi di ammissione alle garanzie. Si tratta, tuttavia, di modifiche che riguardano prevalentemente le operazioni di importo ridotto. Non si

registrano, invece, interventi significativi con riferimento alla garanzia SACE, rispetto alla quale si registra, anzi, un irrigidimento delle condizioni di accesso e neppure sono state approvate modifiche volte a un più deciso sostegno delle imprese che presentino esposizioni deteriorate o abbiano in corso procedure concorsuali non liquidatorie.

Più in particolare, per quanto concerne le modifiche relative al **Fondo di garanzia per le PMI**, vanno innanzitutto segnalati i correttivi volti ad ampliare la portata della misura che prevede una copertura al 100% del Fondo per finanziamenti fino a 25mila euro. Si tratta di modifiche ritenute compatibili con le disposizioni relative al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. In particolare:

- il limite di 25.000 euro è elevato a 30.000 euro;
- la durata è stata allungata da 6 a 10 anni;
- è stato semplificato il calcolo del tasso di interesse relativo a tale tipologia di finanziamento, garantendo una maggiore trasparenza relativa ai costi dell'operazione;
- per i finanziamenti concessi fino alla data di conversione in legge del DL Liquidità le banche possono chiedere al Fondo, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni: si tratta tuttavia di una previsione la cui efficacia andrà verificata in concreto, dato che dipende dalle scelte delle banche;
- il finanziamento garantito al 100% viene concesso anche in favore di imprese che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate alla data di richiesta del finanziamento (dunque senza che sia passato 1 anno dal rientro in bonis).
- è previsto che l'ammontare del finanziamento possa essere parametrato, alternativamente, al 25% del fatturato o al doppio della spesa salariale;
- la misura è estesa ad agenti di assicurazione, subagenti e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi e agli enti del Terzo settore.

Tali misure, che potenziano l'intervento del Fondo per la specifica misura sui finanziamenti fino a 25mila euro (limite ora innalzato a 30mila), pongono tuttavia l'attenzione sulla dotazione finanziaria del Fondo. Ad oggi sono pervenute - e quasi integralmente approvate - 330mila domande di garanzia, per circa 15 miliardi di finanziamenti. Di queste, circa 300mila, per 6,2 miliardi, riguardano operazioni fino a 25mila euro, per le quali sono previsti accantonamenti elevati, che assorbono molte risorse. Viste le attese sul flusso di domande, si stima che, pur considerando il rifinanziamento a opera del DL Rilancio (pari a circa 4 miliardi), le risorse potrebbero esaurirsi prima dell'estate.

Riguardo ai finanziamenti di ammontare superiore - su cui Confindustria ha richiesto una modifica del quadro temporaneo che consentisse di allungare il piano di rimborso del finanziamento garantito senza che questo determinasse un incremento delle commissioni o una riduzione della percentuale di garanzia - è stata solo esplicitamente ribadita la possibilità, peraltro già presente, che anche per finanziamenti di durata superiore a 10 anni, non rientranti nel quadro temporaneo degli aiuti di stato ma nel regime di *de minimis*, è applicabile la copertura del Fondo all'80%, eventualmente innalzabile al 100% con l'apporto dei confidi.

È stato poi previsto che sono ammissibili alla garanzia le imprese che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate e che sono state oggetto di “misure di concessione” come definite dalla normativa bancaria. Tali soggetti possono beneficiare della garanzia anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione, oppure dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come deteriorate, ove ricorrano certe condizioni. Non è stata invece accolta la richiesta di ammettere alla garanzia del Fondo anche quelle esposizioni che, prima del 31 dicembre 2019, erano state ammesse a procedure concorsuali di carattere non liquidatorio, purché, alla data di entrata in vigore del decreto, non presentassero importi in arretrato.

Tra le ulteriori modifiche approvate in linea con quanto sollecitato da Confindustria si segnala:

- è stata prevista la possibilità per le imprese di beneficiare di un periodo di preammortamento fino a 24 mesi anche per i finanziamenti superiori a 25.000 euro;
- viene modificato il criterio per determinare l'ammontare del finanziamento concesso alle imprese con fatturato fino a 3,2 milioni (il finanziamento non deve superare il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019); inoltre, sempre riguardo alle imprese con fatturato fino a 3,2 milioni, la garanzia è concessa sulla sola quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse;
- per le garanzie su operazioni di rinegoziazione di finanziamenti in essere non già garantiti è previsto che, qualora tali rinegoziazioni riguardino finanziamenti deliberati dalle banche dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del DL, il credito aggiuntivo da erogare è pari al 25% dell'accordato in essere; le banche debbono poi accordare una riduzione del tasso;
- è stata estesa anche al settore termale la garanzia per investimenti immobiliari prevista per il settore turistico-alberghiero;
- viene chiarito che, in caso di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, la garanzia può essere concessa anche a imprese partecipate, per più del 25%, da enti pubblici;
- è prevista la possibilità per le Camere di commercio di concedere, anche tramite propri organismi consortili e costituendo appositi fondi, contributi alle PMI per le commissioni di garanzia corrisposte ai confidi in caso di operazioni riassicurate dal Fondo di garanzia;
- viene estesa alle reti d'impresa la previsione che ammette la possibilità per le Amministrazioni di settore di conferire risorse per creare sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito da parte di settori economici e filiere d'impresa;
- è stato poi approvato un emendamento relativo alla patrimonializzazione dei confidi.

Come anticipato, le modifiche apportate alle disposizioni sulla **Garanzia SACE** hanno invece un impatto limitato. Sono infatti confermati alcuni oneri e condizioni che possono limitare l'accesso al beneficio da parte di alcune imprese. In particolare, il riferimento è all'impegno, posto a capo delle imprese beneficiare, di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. Riguardo poi al divieto di distribuzione dei dividendi, è stato esplicitato che il divieto si applica anche alle società controllate soggette a direzione e al coordinamento (sarebbe stato invece necessario limitare la condizione a questa sola tipologia di controllate) e che, nei casi in cui le imprese per le

quali opera il divieto abbiano già, nel 2020, distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta di finanziamento, l'impegno di non distribuire dividendi venga assunto per i 12 mesi successivi al momento della richiesta.

Neppure si è intervenuti per eliminare il vincolo secondo cui l'impresa richiedente debba non avere, al 29 febbraio 2020, esposizioni classificate come deteriorate e per ammettere alla garanzia le imprese che abbiano in corso procedure concorsuali non liquidatorie.

Sono state poi introdotte misure che richiedono all'impresa di impegnarsi a non delocalizzare le produzioni. Inoltre, risultano escluse dall'ammissione alla garanzia le società che controllano direttamente o indirettamente una società residente in un Paese non cooperativo a fini fiscali o che siano controllata da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali.

Viene infine introdotta una disposizione per cui il finanziamento coperto dalla garanzia SACE è destinato, in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, ovvero dal 1° marzo al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile come conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette a prevenire e contenere la stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Tra le altre misure approvate, positive le seguenti:

- la possibilità di avvalersi di un preammortamento fino a 3 anni (e non fino a 2 come previsto originariamente dal DL);
- l'inclusione tra le finalità cui può essere destinato il finanziamento garantito anche del pagamento canoni di locazione e di affitto di ramo di azienda.
- l'esplicita inclusione nei requisiti di patrimonio richiesti all'impresa, ai fini del calcolo del coefficiente utilizzato per escludere la classificazione di "impresa in difficoltà", dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle PA per somministrazione, forniture e appalti;

Sono inoltre previste dal decreto nuove fattispecie di finanziamenti che possono essere garantiti da SACE. In particolare, la garanzia può essere concessa:

- sulle cessioni di crediti commerciali pro solvendo effettuate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione da imprese a banche e intermediari finanziari. Con decreto di natura non regolamentare del MEF possono essere stabilite modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per tale tipologia di operazioni;
- in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che, entro il 31 dicembre 2020, sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi da imprese, con sede in Italia, colpite da Covid e a cui sia attribuito un rating da parte di una primaria agenzia di rating almeno pari a BB- o equivalente. Qualora il rating attribuito sia invece inferiore a BBB- i sottoscrittori originali dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito sono obbligati a mantenere una quota pari ad almeno il 30% del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

È stato poi introdotto - sia per i finanziamenti coperti da garanzia SACE che per i finanziamenti coperti dal Fondo - un obbligo di autodichiarazione da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente. Tale dichiarazione è volta a consentire lo svolgimento di un'istruttoria semplificata. Tuttavia, essa rappresenta una tutela, peraltro di dubbia tenuta, per il finanziatore che non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto autodichiarato dall'impresa. Sarebbe stato invece opportuno, come segnalato da più parti nel dibattito alla Camera, prevedere una norma che, ferma l'esigenza di velocizzare il processo di istruttoria, delibera ed erogazione del credito, chiarisse i potenziali profili di responsabilità di banche e imprese, a tutela di entrambe le parti.

È stata poi prevista, in linea con quanto già indicato da Banca d'Italia, la **sospensione fino al 30 settembre 2020 delle segnalazioni a sofferenza effettuate da banche e intermediari finanziari alla Centrale dei rischi** di Banca d'Italia relative alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria di legge prevista dall'articolo 56 del DL Cura Italia. La stessa sospensione è prevista per le segnalazioni ai sistemi di informazioni creditizie gestiti da privati.

Altre misure

Con riferimento alle misure volte a garantire la continuità aziendale, nel confermare il positivo rinvio al 2021 dell'entrata in vigore del Codice della crisi, si registrano alcuni correttivi in linea con le richieste di Confindustria:

- la **procedibilità delle istanze di fallimento in proprio** (nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020), purché l'insolvenza non sia una conseguenza dell'emergenza epidemiologica;
- l'estensione della proroga di sei mesi prevista per i termini di adempimento di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione omologati anche agli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020; la possibilità di richiedere un termine supplementare per presentare nuovi piani e proposte durante l'intera procedura e non solo nella fase dell'omologa successiva all'approvazione dei creditori; la possibilità di depositare un piano attestato di risanamento, a esito del periodo di *automatic stay* ottenuto a fronte della presentazione di una domanda di concordato "in bianco" o nelle more delle trattative per la finalizzazione di un accordo di ristrutturazione;
- l'introduzione dell'obbligo per le **Camere di commercio di non trasmettere protesti o constatazioni equivalenti** rilevati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 che, qualora già pubblicati, dovranno essere cancellati d'ufficio dalla stessa.

Riguardo ai **golden power si registra un rafforzamento della portata** delle relative disposizioni.

In particolare, è previsto espressamente che, nell'ambito del settore sanitario, rientrano nel perimetro applicativo dei golden power le imprese produttrici, importatrici e distributrici all'ingrosso di dispositivi medicali e medico-chirurgici e di dispositivi di protezione individuale.

Inoltre, per i settori agroalimentare e siderurgico, viene specificato che, fino al 31 dicembre 2020, l'applicazione delle misure sui golden power e sulla comunicazione delle partecipazioni

rilevanti, è volta a perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.

Positivi, infine, gli interventi introdotti al capitolo internazionalizzazione, dove si registra l'accoglimento della misura volta a prevedere il diritto al rimborso in capo alle imprese per la **mancata partecipazione a fiere e a manifestazioni commerciali internazionali**, attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a iniziative di questo tenore, nonché il riconoscimento come strategici ai fini dell'internazionalizzazione di alcuni settori e attività, vale a dire turismo, fiere, agroalimentare, congressi ed eventi, piattaforme on line per la vendita di prodotti made in Italy.

Infine, di non particolare rilievo le modifiche alle **misure di carattere fiscale**, cui in verità il provvedimento dedicava già un capito scarso. In particolare, si registra lo stralcio delle disposizioni concernenti il credito di imposta per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e per l'acquisto di DPI, introdotto dal DL Cura Italia e rafforzato dal DL Liquidità, la cui disciplina è stata migliorata, nel senso auspicato da Confindustria, a opera del DL Rilancio.

Sono invece state confermate le misure relative alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi scadenti nei mesi di aprile e maggio, mentre, non è stato innalzato, come da noi richiesto, il margine di tolleranza per gli errori non sanzionabili in caso di insufficiente versamento degli acconti IRES e IRAP 2020 rispetto alle imposte che risulteranno effettivamente dovute per tale periodo. A tale riguardo, merita sottolineare che si tratta di una modifica che mantiene la sua utilità anche dopo l'intervento, in materia di IRAP, operato dal DL Rilancio, e che, pertanto, si suggerirà ancora una volta in sede di conversione di quest'ultimo decreto-legge.